



**federfarma**  
**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 6 settembre 2022  
Uff.-Prot.n° UE/AA-UL-BF/13012/397/F7/PE  
Oggetto: Protocollo d'Intesa del 27.7.2022 per la  
somministrazione di test e vaccini in farmacia:  
**Invio F.A.Q.**

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTI: Circolare Federfarma n. 346 del 28 luglio 2022.**

Successivamente alla diffusione, tramite la circolare citata tra i precedenti, del Protocollo d'intesa del 27 luglio 2022, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e FEDERFARMA, ASSOFARM e Farmacieunite, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid-19, dei vaccini antiinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, sono giunti a questa Federazione alcuni quesiti e richieste di chiarimento.

In proposito, questa Federazione, anche al fine di facilitare una omogenea applicazione del documento in oggetto nelle attività di interlocuzione che, verosimilmente, le organizzazioni territoriali in indirizzo stanno avviando con i rispettivi Assessorati, ha ritenuto di rispondere ai quesiti pervenuti con delle F.A.Q. che si allegano alla presente circolare (allegato n.1).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)



Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA  
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: [box@federfarma.it](mailto:box@federfarma.it)  
Cod. Fisc. 01976520583

## PROTOCOLLO D'INTESA DEL 27 LUGLIO 2022

### F.A.Q.

**- Le struttura esterna (ad esempio i gazebo) utilizzate dalla farmacia per somministrare vaccini e/o test diagnostici devono avere i medesimi requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali della farmacia?**

No. L'art. 4, comma 2 del protocollo prevede che solamente i locali esterni alla farmacia devono possedere i medesimi requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali della farmacia. Il locale è inteso come porzione di unità immobiliare: in ogni caso, come previsto dall'allegato 1, anche le strutture esterne devono comunque possedere determinati requisiti di idoneità igienico sanitaria previsti a livello territoriale, che saranno ovviamente differenti da quelli già previsti per gli immobili della farmacia

**- La mia farmacia utilizzava un gazebo per fare i tamponi. Con il nuovo protocollo ho la necessità di ottenere l'autorizzazione?**

No, è sufficiente una comunicazione utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al protocollo

**- La mia farmacia già utilizzava locali esterni per fare i tamponi. Con il nuovo protocollo ho la necessità di ottenere l'autorizzazione per proseguire l'attività?**

No, l'autorizzazione è necessaria solamente in caso di ampliamento dei locali. È sufficiente una comunicazione utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al protocollo. In ogni caso i locali esterni alla farmacia devono avere i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per gli immobili destinati all'esercizio farmaceutico.

**- Intendo utilizzare alcuni locali, esterni dalla farmacia per somministrare vaccini. Devo chiedere l'autorizzazione?**

Sì, perché si tratta di un ampliamento. In ogni caso nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione posso porre in essere l'attività sulla base della semplice comunicazione prevista all'allegato 1 al protocollo.

**- I locali esterni, porzioni di unità immobiliare, devono essere in regola con la destinazione d'uso urbanistica?**

Sì, come previsto dal modulo di comunicazione i locali devono essere in regola dal punto di vista urbanistico/edilizio.

**- Che differenza c'è tra locale e struttura?**

Il locale è inteso come porzione di unità immobiliare avente la destinazione d'uso nella categoria C/1.

La struttura, invece, è temporanea e semovibile come container o gazebo.

**- Nel “Modulo di comunicazione somministrazione in farmacia dei vaccini anti-Covid, anti-influenzali e test diagnostici” di cui all’Allegato 1 del nuovo Protocollo d’Intesa nazionale del 28 luglio 2022, non è previsto un campo dedicato alla comunicazione dei farmacisti che intendono eseguire solo test antigenici.**

**Come si deve comportare la farmacia?**

La farmacia che intende svolgere solo attività di somministrazione test, dopo aver barrato la casella **NO** in corrispondenza della frase “Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione dei vaccini (anti-COVID-19 e antinfluenzali), può aggiungere in tale parte della scheda:

Dichiaro di osservare il rispetto dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari per la corretta conduzione delle attività di inoculazione,

in area interna alla farmacia

mi avvalgo della possibilità di somministrare il vaccino a farmacia chiusa  SI  NO

in locali, aree o strutture esterne

– ubicati in via \_\_\_\_\_

– ricompresi nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza della farmacia come prevista dalla relativa pianta organica

– in regola con i requisiti edilizio-urbanistici propri degli immobili ad uso farmacia

dopo le parole “*per la corretta conduzione delle attività di inoculazione,*” le parole “*e/o somministrazione test*”.

**- Con riferimento alla parte del “Modulo” sottoindicato:**

Dichiaro di osservare il rispetto dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari per la corretta conduzione delle attività di inoculazione,

in area interna alla farmacia

mi avvalgo della possibilità di somministrare il vaccino a farmacia chiusa  SI  NO

in locali, aree o strutture esterne

– ubicati in via \_\_\_\_\_

– ricompresi nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza della farmacia come prevista dalla relativa pianta organica

– in regola con i requisiti edilizio-urbanistici propri degli immobili ad uso farmacia

**i requisiti edilizio-urbanistici sono applicabili a tutti i locali, aree o strutture esterne alla farmacia o solo ad alcune di tali fattispecie?**

La corrispondenza ai requisiti edilizio-urbanistici è limitata ai soli “immobili” ad uso della farmacia.

Ne sono pertanto escluse le aree o le strutture esterne alla farmacia (es. gazebo/container).

**- Come si acquisisce la documentazione relativa alle vaccinazioni pregresse effettuate dal cittadino che intende ricevere una vaccinazione anti-Covid-19 o antinfluenzale in farmacia?**

Ai fini dell’acquisizione di tale documentazione fa fede la barratura della casella  nel seguente punto dell’ Allegato al Modulo Di Consenso Vaccinazione Anti-Covid19 - Elenco Quesiti:

Ha già ricevuto la somministrazione di un’analogo tipologia di vaccino? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Se si, quale/i? .....

Infatti, tale allegato, debitamente datato e firmato, riportante specificamente l’informazione in questione, assolve al requisito dell’acquisizione della documentazione. E’ sufficiente quindi la dichiarazione resa dal cittadino senza la necessità di dover acquisire, da parte delle farmacia, la certificazione vaccinale.